

**POLIZZA DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI E
DANNI AI BAGAGLI TRASPORTATI IN
OCCASIONE DI TRASFERTA O DI ADEMPIMENTO
DI SERVIZIO FUORI UFFICIO**

**CAPITOLATO DI GARA
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**

ALLEGATO F

SOMMARIO

DEFINIZIONI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- 1 - Durata del contratto
- 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 4 - Modifiche dell'assicurazione
- 5 - Aggravamento del rischio
- 6 - Diminuzione del rischio
- 7 - Altre assicurazioni
- 8 - Assicurazione per conto di chi spetta
- 9 - Recesso in caso di sinistro
- 10 - Diritto di rivalsa
- 11 - Forma delle comunicazioni
- 12 - Coassicurazione e delega
- 13 - Clausola Broker
- 14 - Estensione territoriale
- 15 - Oneri fiscali
- 16 - Foro competente esclusivo
- 17 - Rinvio alle norme di legge
- 18 - Interpretazione del contratto
- 19 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI E AI BAGAGLI TRASPORTATI

- 20 - Oggetto dell'assicurazione
- 21 - Identificazione dei veicoli assicurati
- 22 - Rischi esclusi dall'assicurazione
- 23 - Somme assicurate
- 24 - Limiti di indennizzo e franchigia
- 25 - Premio annuo lordo iniziale
- 26 - Regolazione del premio

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

- 27 - Obblighi in caso di sinistro
- 28 - Ispezione delle cose assicurate
- 29 - Esagerazione dolosa del danno
- 30 - Determinazione e valutazione del danno
- 31 - Procedura per la valutazione del danno
- 32 - Mandato dei periti
- 33 - Obbligo di salvataggio e di conservazione.
- 34 - Pagamento dell'indennizzo

DEFINIZIONI

Accessorio	L'installazione fissata stabilmente al veicolo ma non costituente dotazione di serie né rientrante nel novero di "optional".
Adempimento di servizio fuori ufficio	L'attività lavorativa svolta, nell'ambito delle finalità istituzionali dell'A.C.I. Automobile Club d'Italia e nell'interesse dell'Ente, all'interno del comune nel quale si trova la sede di servizio dell'Assicurato.
Assicurato	La persona fisica il cui interesse è protetto dall'assicurazione: nel presente contratto, i dipendenti della Contraente, ivi compreso il Segretario Generale.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Bagaglio/bene trasportato	Il complesso degli oggetti per uso personale che l'Assicurato porta con sé durante lo svolgimento della prestazione di servizio, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: valigie, borse, zaini, indumenti, orologi, occhiali, lenti, articoli per fumatori e di scrittura, apparecchi radio e ricetrasmittenti, calcolatrici elettroniche, notebook e/o netbook, etc. Non rientrano in tale definizione: il denaro in ogni sua forma, i titoli in genere, i documenti, gli assegni, le carte di credito e le carte valori in genere, i gioielli, le pietre preziose, le perle, gli oggetti preziosi in genere.
Broker	Intermediario assicurativo, così come definito dalla vigente legislazione: il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le Società AON S.p.A e la G. e A. Gestioni e Assicurazioni S.r.l. incaricato dalla Contraente della gestione e dell'esecuzione del contratto.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione e sui cui gravano gli obblighi da essa derivanti: A.C.I. Automobile Club d'Italia.
Danno accidentale	Tutti i danni materiali subiti dal veicolo in conseguenza di urto contro ostacolo/i di qualunque genere fisso/i o mobile/i, collisione con altro/i veicolo/i, persona/e ed animale/i, ribaltamento ed uscita di strada.
Franchigia	L'importo prestabilito che, in caso di sinistro, rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Optional	L'installazione, fissata stabilmente al veicolo, che viene fornita dalla casa costruttrice con pagamento di un supplemento al listino base.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dalla Contraente agli Assicuratori.
Primo Rischio Assoluto	La rinuncia ad applicare la riduzione proporzionale prevista dall'art.1907 Codice Civile, cioè a ridurre l'indennizzo qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore delle cose assicurate.
Retribuzioni lorde	Il totale delle remunerazioni, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, e delle indennità corrisposte dalla Contraente al proprio personale, compreso e non nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, nonché ai propri Organi, organismi, collaboratori e prestatori di lavoro e lavoratori parasubordinati in genere.
Rischio	La probabilità che si verifichi un sinistro.
Scoperto	Parte di danno – espresso in misura percentuale - che, in caso di sinistro, rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società – Assicuratore	L'impresa, il gruppo di imprese o il soggetto che presta l'assicurazione.

Trasferta	L'attività lavorativa svolta, nell'ambito delle finalità istituzionali dell'A.C.I. Automobile Club d'Italia e nell'interesse dell'Ente, al di fuori del comune nel quale si trova la sede di servizio dell'Assicurato.
Veicolo	Il veicolo (autovettura, autocarro, motociclo, ciclomotore) di proprietà dell'Assicurato. Nel caso in cui l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare il veicolo di sua proprietà e sia costretto ad utilizzarne altro di proprietà di un suo familiare convivente, quest'ultimo rientra nel novero dei veicoli assicurati, purché l'Assicurato stesso abbia ottenuto specifica autorizzazione dalla Contraente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1 - Durata del contratto

Il contratto avrà durata dalle ore 24,00 del 31/05/2017 alle ore 24,00 del 31/05/2021.

La Società si impegna, su richiesta della Contraente, a prorogare la garanzia, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino ad un massimo di dodici mesi oltre la scadenza contrattuale sopra indicata, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio: tale rateo, andrà corrisposto entro sessanta giorni dalla data di decorrenza della proroga.

La/e richiesta/e di proroga deve/devono essere inoltrata/e alla Società con un preavviso di almeno trenta giorni dalla scadenza contrattuale e finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova polizza assicurativa.

2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga entro il sessantesimo giorno successivo alla decorrenza stessa: qualora tale pagamento del premio venisse effettuato successivamente al termine sopra indicato, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24,00 del giorno del pagamento stesso.

A parziale deroga dell'art.1901 del Codice Civile, se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere corrisposti al Broker.

Qualora le verifiche previste dalla vigente legislazione in materia, effettuate dalla Contraente, dovessero evidenziare un inadempimento a carico della Società, quest'ultima si impegna comunque a tenere in garanzia il rischio regolamentato dalla presente polizza; tale impegno rimane subordinato alla presentazione, da parte della Contraente, di idonea documentazione che comprovi l'avvenuto intervento sostitutivo previsto dall'art.4 del D.P.R. n.207/2010 ovvero l'applicazione dell'art. 48 bis del D.P.R. n.602/1973 e delle disposizioni del D.M. n.40/2008.

3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

A parziale deroga agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le incomplete o inesatte dichiarazioni rese dalla Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della presente polizza, o durante il corso della stessa, non pregiudicheranno il diritto al risarcimento nonché la validità dell'assicurazione, sempre che tali omissioni e inesatte e/o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

5 - Aggravamento del rischio

Premesso che per "aggravamento del rischio" si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità del verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili al momento della stipula del presente contratto, la Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Pertanto qualsiasi elemento intervenuto successivamente alla stipula del presente contratto deve essere comunicata per iscritto alla Società entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza.

Tali elementi possono riguardare, a titolo esemplificativo ma non limitativo, riorganizzazione e/o mutamenti interni all'organizzazione della Contraente (significativa variazione dei beni assicurati o del numero degli Assicurati, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere della Contraente stessa che abbiano effetto sulle proprie competenze e funzioni).

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

La Contraente/Assicurato, infine, non è tenuta a comunicare per iscritto alla Società le variazioni di rischio che derivano da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio sulla base della comunicazione del Contraente (art.1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si stabilisce fra le Parti, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a quanto previsto dal presente articolo sarà immediata; pertanto la Società restituirà alla Contraente la quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

7 - Altre assicurazioni

La Contraente e/o l'Assicurato è esonerata dall'obbligo di comunicare preventivamente alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; permane, tuttavia, l'obbligo di darne comunicazione in caso di sinistro, ai sensi dell'art.1910 Codice Civile.

8 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Spetta alla Contraente adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art.1891 del Codice Civile.

In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente. Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che della Contraente, su richiesta di quest'ultima, si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione e la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

9 - Recesso in caso di sinistro

Esclusivamente a partire dalla seconda annualità assicurativa, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 6 mesi da quello di ricevimento della raccomandata, mentre quello esercitato dalla Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata stessa.

In ogni caso, la Società mette a disposizione della Contraente il premio, escluse le imposte, relativo al periodo di rischio non corso entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso.

Salvo il caso di esplicita accettazione da parte della Contraente con conseguente diminuzione del premio, la Società non può esercitare recesso per singoli rischi o garanzie della presente polizza.

10 - Diritto di rivalsa

Ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile, la Società si riserva il diritto di esercitare azione di surroga verso i terzi responsabili del sinistro e fino alla concorrenza della somma pagata.

Tuttavia la Società rinuncia al diritto di cui al precedente comma nei confronti dei trasportati autorizzati e del conducente assicurato purché abilitato alla guida in base alla vigente legislazione in materia.

11 - Forma delle comunicazioni

Qualsiasi comunicazione deve essere inoltrata per iscritto e trasmessa all'altra Parte a mezzo di lettera raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica.

12 - Coassicurazione e delega

Nel caso di ricorso alla coassicurazione, la presente assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate nel relativo riparto.

La Società Delegataria sarà pertanto tenuta ad assolvere, direttamente e per intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Contraente e/o degli aventi diritto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare le Società presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società Delegataria è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sottoscrivendo la presente polizza ed il relativo riparto, la/le coassicuratrice/i da/danno mandato alla Società Delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto, riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società Delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza. Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza, ivi comprese quelle relative al recesso, alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

13 - Clausola Broker

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione, l'assistenza e l'esecuzione del presente contratto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le Società AON S.p.A (via Cristoforo Colombo, 149 – 00147 Roma) e la G. e A. Gestioni e Assicurazioni S.r.l. (via Monte Zebio n. 32 – 00195 Roma), in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione, per l'intera durata della presente assicurazione, incluse proroghe, rinnovi, riforme e sostituzioni, sempre che sia vigente il mandato di brokeraggio.

Conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti - per conto della Contraente – dal R.T.I. sopra indicato.

Pertanto ogni comunicazione fatta dal broker, in nome e per conto della Contraente, alla Società si intenderà come fatta dalla Contraente; analogamente ogni comunicazione fatta dalla Società al broker si intenderà come fatta alla Contraente.

Per quanto riguarda l'incasso dei premi tutti di polizza, il versamento sarà effettuato dalla Contraente alla AON S.p.A. (mandataria capogruppo) ed anche ai fini dell'art.1901 Codice Civile, si intenderà come ricevuto dalla Società.

Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al broker si intenderà come fatta alla Società,

anche ai fini dell'art.1913 Codice Civile.

Il broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

14 - Estensione territoriale

Le garanzie prestate con il presente contratto valgono per i danni avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

15 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico della Contraente.

16 - Foro competente esclusivo

Per ogni controversia inerente il presente contratto, il foro competente è quello di residenza e/o domicilio della Contraente.

17 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge del diritto italiano.

18 - Interpretazione del contratto

In caso di eventuali controversie sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, le stesse saranno interpretate in senso favorevole alla Contraente e/o Assicurato.

19 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società, in occasione di ogni scadenza annuale del presente contratto, nonché dell'eventuale proroga di cui al precedente art.1, si impegna a fornire alla Contraente l'elaborato dei sinistri rubricati a far tempo dalla data di decorrenza del contratto stesso.

Il suddetto elaborato, in formato digitale modificabile, deve essere fornito - nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali - entro i trenta giorni solari successivi a ciascuna delle scadenze di cui al precedente comma e dovrà contenere le seguenti informazioni:

1. numero del sinistro e data di accadimento;
2. indicazione della tipologia dell'evento/garanzia colpita;
3. stato del sinistro (aperto, con stima di indennizzo pari a €; liquidato per €; respinto).

La Contraente ha in ogni caso la facoltà, fornendo adeguata motivazione, di richiedere ed ottenere le informazioni di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, salvo il caso di forza maggiore opportunamente motivato, la Società sarà tenuta al versare alla Contraente una penale per ogni giorno solare di ritardo pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo del presente contratto.

Per le informazioni che andranno fornite successivamente alla scadenza contrattuale della presente polizza, le eventuali penali verranno garantite dal deposito cauzionale definitivo che, pertanto, risulterà svincolabile esclusivamente dopo la fornitura dell'elaborato in questione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI E AI BAGAGLI TRASPORTATI

20 - Oggetto dell'assicurazione

Premesso che l'Automobile Club d'Italia, a seguito della sottoscrizione del C.C.N.L. del 14/02/2001, è obbligata a fornire una copertura assicurativa contro il rischio del danneggiamento (non compreso nell'assicurazione obbligatoria) del veicolo di proprietà del dipendente e dei beni su di esso trasportati, di proprietà del dipendente stesso o delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto, durante lo svolgimento di missioni;

la Società, dietro corresponsione del premio convenuto, per la durata del presente contratto ed ai sensi delle condizioni tutte in esso contenute, si obbliga ad indennizzare all'Assicurato:

- a) i danni accidentali ai veicoli, di cui alla relativa Definizione, in circolazione su aree pubbliche o private, durante il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della prestazione di servizio.

La garanzia comprende anche i danni subiti in occasione di traino, attivo e/o passivo, nonché durante le manovre di spinta o a mano, sempreché tali operazioni siano effettuate nel rispetto delle condizioni di sicurezza, della legislazione vigente e siano conseguenti e necessarie allo sgombero della sede stradale ovvero a trasportare il veicolo al luogo di ricovero e/o riparazione;

Sono altresì compresi in garanzia i danni subiti dal veicolo in conseguenza e/o in occasione di:

- eventi atmosferici e naturali, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non, quali trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, frane, smottamenti e slavine, caduta di neve, bora;
- calamità naturali ed eventi eccezionali quali inondazioni, alluvioni, allagamenti in genere, terremoto;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

- b) i danni ai bagagli trasportati, di cui alla relativa Definizione.

La garanzia è prestata per la copertura dei rischi di danneggiamento dei beni trasportati e del relativo contenuto, di proprietà del dipendente sia in qualità di conducente che di trasportato, all'interno del veicolo utilizzato durante lo svolgimento della prestazione di servizio, allorché conseguenti ad un danno accidentale di cui al precedente comma a).

21 - Identificazione dei veicoli assicurati

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare preventivamente alla Società i veicoli e le relative caratteristiche utilizzati dai propri dipendenti per lo svolgimento della prestazione di servizio di cui alla premessa del precedente art.20 – Oggetto dell'assicurazione.

Pertanto, per l'identificazione di tali veicoli, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, si farà riferimento alle risultanze dei registri ovvero di altri idonei documenti equipollenti, cartacei e/o informatici, della Contraente dai quali si possano evincere le seguenti informazioni:

- data e luogo della prestazione di servizio;
- generalità (anagrafica, data di nascita, ruolo ricoperto all'interno della Contraente) del/i dipendente/i autorizzato/i a svolgere la prestazione di servizio;
- dati del veicolo utilizzato (tipologia, marca, modello, numero di targa);
- percorso chilometrico della prestazione di servizio.

La Contraente si impegna a tenere tale documentazione costantemente aggiornata e a disposizione per i controlli che possono eventualmente essere richiesti dalla Società, anche per il tramite di propri fiduciari appositamente incaricati.

La Contraente è altresì esonerata dall'obbligo di denunciare preventivamente alla Società lo svolgimento della prestazione di servizio.

22 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non è operante in tutti i casi sotto elencati:

- se la missione non è preventivamente autorizzata dalla Contraente;
- qualora al momento del sinistro il conducente non risulti dipendente (o parificato) della Contraente;
- per i danni conseguenti alla guida di veicoli a motore in mancanza dei requisiti e delle abilitazioni necessarie alla guida;
- per i danni conseguenti a furto totale e/o parziale, consumato e/o tentato, rapina, estorsione, nonché tutti i danneggiamenti causati al veicolo nel tentativo di commettere i reati precedentemente elencati;
- per i danni conseguenti a caduta di aeromobili e satelliti, nonché di loro parti o di cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere;
- per i danni causati o agevolati da dolo e colpa grave della Contraente e/o dell'Assicurato, nonché delle persone incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo;
- in caso di circolazione con targa prova, se detta circolazione avviene senza l'osservanza delle relative disposizioni vigenti;
- in caso di veicolo condotto da persona con un tasso alcolemico nel sangue uguale o superiore a quello stabilito dalle leggi del luogo che regolano l'uso di veicoli;
- in caso di veicolo condotto da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- qualora il sinistro si verifichi in conseguenza di attività illecite od estranee allo scopo della prestazione di servizio;
- in caso di partecipazione a gare, corse, competizioni e relative prove ed allenamenti;
- per i danni dovuti a vizio di costruzione;
- per i danni provocati durante le operazioni di carico e scarico;
- per i danni causati ai cristalli consistenti unicamente in abrasione degli stessi;
- per i danni che possano derivare dal mancato uso del veicolo ovvero dal suo deprezzamento;
- per i danni che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere;
- per i danni che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo oppure in occasione di radiazioni provocate dall'accumulazione artificiale di particelle atomiche;
- per i danni causati al veicolo durante la circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo.

Come previsto nella Definizione di "bagaglio/bene trasportato", rimangono esclusi dalla garanzia il denaro in ogni sua forma, i titoli in genere, i documenti, gli assegni, le carte di credito e le carte valori in genere, i gioielli, le pietre preziose, le perle, gli oggetti preziosi in genere.

23 - Somme assicurate

La garanzia di cui alla presente sezione viene prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza massima di:

- a) danni accidentali ai veicoli: € 15.000,00 per singolo veicolo, fermo restando che l'importo del danno calcolato non può in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro;
- b) danni ai bagagli trasportati: € 1.000,00 per ciascun sinistro, fermo restando che l'importo del danno calcolato non può in ogni caso essere superiore al valore commerciale, escluso ogni valore di affezione, del bene al momento del sinistro.

24 - Limiti di indennizzo e franchigia

Fermo restando il contenuto del precedente art.23) – Somme assicurate, la garanzia di cui alla presente sezione viene prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- a) danni accidentali ai veicoli: € 15.000,00 per singolo sinistro
- b) danni ai bagagli trasportati: € 1.000,00 per singolo sinistro, con il massimo di € 30.000,00 per ciascuna annualità assicurativa.

In caso di danno accidentale ai veicoli, inoltre, rimane a carico dell'Assicurato una franchigia fissa ed assoluta di € 150,00 per ciascun sinistro.

25 - Premio annuo lordo iniziale

Il premio della presente assicurazione viene calcolato sul numero complessivo dei chilometri percorsi dai dipendenti della Contraente per lo svolgimento delle prestazioni di servizio.

Ciò premesso, si conviene fra le Parti che il relativo premio lordo unitario viene così stabilito:

per singolo chilometro percorso:	€
----------------------------------	---

Il premio annuo lordo iniziale viene pertanto calcolato sulla base del numero preventivamente dichiarato dalla Contraente dei chilometri percorsi come di seguito indicato:

Preventivo dichiarato	Premio lordo unitario	Premio lordo totale
650.000 chilometri percorsi	€	€

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO INIZIALE	€
---	---

Il premio annuo lordo iniziale suesposto costituisce il premio minimo anticipato, comunque dovuto alla Società, fermo il disposto del successivo art.26) – Regolazione del premio.

26 - Regolazione del premio

Il premio della presente polizza, convenuto in base ad elementi di rischio variabili come meglio specificato nel precedente art.25) – Premio annuo lordo iniziale, viene anticipato in via provvisoria in base al conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo annuo – o della minore durata del contratto – sulla base del relativo consuntivo.

A tale scopo, entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo o della minore durata del contratto, la Contraente è tenuta a comunicare alla Società i dati necessari, cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Tale dichiarazione è effettuata anche ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1898 del Codice Civile.

In base a tale dichiarazione la Società provvederà ad emettere apposita appendice di regolazione premio; in caso di differenza attiva, la Contraente è tenuta al pagamento del relativo premio entro

i sessanta giorni successivi al ricevimento dei documenti di cui sopra.

Qualora la Contraente non effettui nei termini prescritti la comunicazione dei dati in questione, ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società potrà fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente per il recupero del premio o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società - fermo il suo diritto di agire giudizialmente - non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

27 - *Obblighi in caso di sinistro*

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società ovvero al broker, entro trenta giorni dalla data di accadimento e/o la Contraente da quando il competente Ufficio e/o Servizio ne sia venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 Codice Civile).

La denuncia di sinistro deve contenere la data, l'ora, il luogo dell'evento, le cause che lo hanno determinato, le sue conseguenze e l'entità – almeno approssimativa – del danno subito.

La denuncia deve altresì riportare gli estremi del/i dipendente/i il cui veicolo o i cui beni hanno subito il danno nonché l'indicazione del luogo dove è possibile visionare i beni danneggiati, completo dei recapiti per una rapida reperibilità sia dell'Assicurato che del riparatore.

L'Assicurato o la Contraente si impegna a far seguire alla suddetta denuncia, nel più breve tempo possibile, tutta la eventuale ulteriore documentazione inerente il sinistro in questione.

Qualora il sinistro denunciato risultasse escluso dalle garanzie prestate con la presente assicurazione, la Società deve darne comunicazione all'Assicurato entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di sinistro stesso.

28 - *Ispezione delle cose assicurate*

La Società ha sempre il diritto di visitare ed ispezionare i beni danneggiati e la Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

29 - *Esagerazione dolosa del danno*

L'Assicurato perde qualsiasi diritto all'indennizzo qualora:

- esageri dolosamente l'ammontare del danno subito;
- dichiarare la distruzione di cose che al momento del sinistro non esistevano;
- occultare, manometta, sottragga cose salvate dal sinistro;
- adoperi come giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- alteri in maniera dolosa le tracce, i residui e gli indizi del sinistro;
- agevoli l'aggravamento del sinistro.

30 - *Determinazione e valutazione del danno*

Fermo il contenuto dell'art.23) – Somme assicurate e dell'art.24) – Limiti di indennizzo e franchigia, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza si procederà alla valutazione del danno con le modalità di seguito specificate.

Nel caso di danno accidentale al veicolo:

- danno parziale: l'indennizzo sarà pari alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e considerando un degrado d'uso pari:
 - a 0 (zero) per le parti del veicolo considerate "non usurabili" e, per le rimanenti parti, se il sinistro avviene nei primi dodici mesi dalla prima immatricolazione al P.R.A.
Relativamente ai pneumatici, viene comunque considerato un degrado d'uso, come specificato al successivo comma, indipendentemente dalla data di immatricolazione o di acquisto del veicolo;
 - al 10% - limitatamente alle parti cosiddette "usurabili" - per ogni anno successivo a quello

di prima immatricolazione – o di acquisto – ma in ogni caso con un degrado massimo del 50%.

- Danno totale: qualora il costo della riparazione o della sostituzione delle parti danneggiate sia equivalente o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro, il danno viene considerato "totale".

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro si farà riferimento alle quotazioni riportate dalla pubblicazione "Eurotax Giallo" o di altre pubblicazioni specializzate nel settore in vigore al momento del sinistro, comprensive degli optional e degli accessori fissati stabilmente sul veicolo stesso.

Nella determinazione di cui sopra viene tenuto conto dell'I.V.A. nel caso l'Assicurato la tenga a proprio carico.

Rimangono tuttavia escluse dall'indennizzo le spese sostenute per modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al veicolo durante le riparazioni rese necessarie dal sinistro.

Nel caso di danno ai bagagli trasportati, l'indennizzo sarà pari al costo di rimpiazzo del bene danneggiato, escluso ogni valore di affezione, con altro di equivalenti caratteristiche, funzionalità e valore.

31 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare dei danni relativi alla presente sezione viene concordato mediante accordo tra le Parti ovvero, quando a richiesta di una sola di esse, mediante periti, nominati rispettivamente dalla Contraente e/o Assicurato e dalla Società.

I suddetti periti in caso di disaccordo eleggeranno un terzo perito e le decisioni verranno prese a maggioranza di voti.

Qualora una delle Parti non provveda, nonostante l'invito dell'altra, alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali ma non avranno alcun voto deliberativo.

I periti sono altresì dispensati dall'osservare qualunque formalità.

Le risultanze dei periti concordi, ovvero dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, sono obbligatorie e vincolanti per le Parti, che rinunciano, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, eccezion fatta per il caso di dolo, di errori, di violenza o di violazione del disposto contrattuale; rimane in ogni caso impregiudicata qualsivoglia azione e/o eccezione relativa all'indennizzabilità del danno.

In caso di perizia collegiale, essa mantiene inalterata la sua validità anche se uno dei periti si rifiuta di sottoscriverla, purché i restanti periti attestino tale rifiuto nel verbale definitivo di perizia.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito nonché la metà delle spese riferite al terzo perito.

32 - Mandato dei periti

I periti hanno il compito di:

- effettuare indagini sulle circostanze di luogo e di tempo, sulla natura, sulle cause e sulle modalità del sinistro;
- compiere verifiche circa l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali, riferendo, altresì, se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio senza che fossero state preventivamente comunicate;
- verificare che la Contraente abbia ottemperato agli obblighi inerenti l'avviso di sinistro con le modalità ampiamente descritte all'art.27) – Obblighi in caso di sinistro;

- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati, determinando il valore che detti enti avevano al momento dell'accadimento del sinistro, in base ai criteri di valutazione stabiliti nella presente assicurazione;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

33 - Obbligo di salvataggio e di conservazione.

L'Assicurato deve fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno, adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del bene; per le relative spese si applica il disposto dell'art. 1914 del Codice Civile.

L'Assicurato è altresì obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e i residui del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto ad indennità alcuna.

34 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione e sempre che non sia stata fatta opposizione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo con le modalità di seguito specificate.

Danni accidentali al veicolo:

- in caso di danno parziale, entro quindici giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo;
- in caso di danno totale, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo e sempre che l'Assicurato consegni alla Società la documentazione comprovante l'avvenuta radiazione dei registri del P.R.A. dei resti del veicolo danneggiato nel sinistro in questione.

Danni ai bagagli trasportati:

- entro quindici giorni dalla data di presentazione alla Società dei documenti giustificativi l'avvenuto rimpiazzo del bene danneggiato.

La Contraente

La Società

DICHIARAZIONI

Ad ogni effetto di legge nonché ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, la Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

delle Norme che regolano l'assicurazione in generale

- 1 Durata del contratto
- 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 9 Recesso in caso di sinistro
- 14 Estensione territoriale

Norme che regolano l'assicurazione danni accidentali ai veicoli e ai bagagli trasportati

- 20 Oggetto dell'assicurazione
- 22 Rischi esclusi dall'assicurazione
- 24 Limiti di indennizzo e franchigia
- 26 Regolazione del premio

La Contraente

La Società